

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 20 maggio 2021

tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea («istituzioni firmatarie») mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile conformemente al trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2.
- (2) Tale dialogo consente ai portatori d'interesse di presentare le loro opinioni su decisioni che possono riguardarli e quindi di contribuire efficacemente alla base fattuale su cui si fondano le proposte politiche. La collaborazione con i portatori d'interesse migliora la qualità del processo decisionale grazie alla messa a disposizione di modalità per la presentazione di pareri e competenze esterni.
- (3) La trasparenza e la responsabilità sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini dell'Unione nella legittimità dei processi politici, legislativi e amministrativi dell'Unione.
- (4) Le istituzioni firmatarie riconoscono l'importanza di coordinare il loro approccio mediante l'adozione di un quadro comune per la loro cooperazione, al fine di promuovere ulteriormente una rappresentanza di interessi trasparente ed etica.
- (5) La trasparenza sulla rappresentanza di interessi è particolarmente importante per consentire ai cittadini di seguire le attività dei rappresentanti d'interessi e di essere consapevoli della loro potenziale influenza, inclusa l'influenza esercitata attraverso il sostegno finanziario e la sponsorizzazione. Il miglior modo per garantire tale trasparenza è un codice di condotta contenente le norme e i principi che devono essere rispettati dai rappresentanti d'interessi che aderiscono a un registro per la trasparenza («registro»).
- (6) Vista l'esperienza positiva del registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che concorrono all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea, istituito dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 16 aprile 2014 ⁽¹⁾ («accordo del 2014»), le istituzioni firmatarie ritengono che l'ambito di applicazione di tale accordo vada esteso.
- (7) Occorre rendere obbligatorio il registro introducendo, mediante decisioni individuali adottate da ciascuna delle istituzioni firmatarie, misure di effetto equivalente che rendano la registrazione dei rappresentanti d'interessi nel registro una condizione preliminare e necessaria per lo svolgimento di determinate attività di rappresentanza di interessi.

⁽¹⁾ Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).

